



COMUNE DI CAIVANO (NA)

SETTORE X URBANISTICA

SI RENDE NOTO

che **con delibera n°61 del 1/10/07 della G.M. è stato previsto:**

- **la proroga del termine**, fissato al 28/9/07 dalla deliberazione Commissariale n. 210/07 per l'integrazione (da parte dei cittadini interessati) delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03 e L.R.C. n. 10/04, entro e non oltre il **31/1/08**, prevedendo che tutti i soggetti interessati alla definizione, con rilascio del provvedimento conclusivo della propria pratica, provvedano tassativamente ad inviare la documentazione a corredo delle istanze di condono edilizio nonché il saldo di quanto dovuto, entro e non oltre il termine ultimo del **31/01/2008**.

- Dare atto che il Responsabile dell'ufficio Condono Edilizio, verificata la sussistenza delle condizioni necessarie, emetterà proposta motivata al coordinatore del Progetto Condono, Responsabile del Settore Urbanistica, al fine dell'emissione del provvedimento amministrativo conclusivo entro il termine previsto dalla normativa vigente, nonché entro il termine indicato nel progetto condono, previa verifica dell'integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo.

Per quanto sopra, in ottemperanza al dispositivo della citata deliberazione,

SI INVITANO

I cittadini che hanno prodotto domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 326/03 – L.R.C. n°10/04 ad integrare entro e non oltre il termine ultimo del 31/01/2008 la documentazione ed il saldo di quanto dovuto a conguaglio, non ancora prodotti a corredo delle istanze, **producendo tutta la documentazione richiesta** con la nota che l'ufficio condono ha provveduto a notificare.

SI AVVERTE

- che la mancata integrazione della documentazione è condizione sufficiente al rigetto della domanda e comunque ostativa al rilascio del titolo in sanatoria.

Dalla Casa Comunale 22/10/07

X IL CAPO SETTORE URBANISTICA

IL CAPO SERVIZIO VICARIO F.F.

(*nonché Responsabile dell'Ufficio Condono Edilizio*)

(*Geom. Raffaele Celiento*)